



RG C.F.A. N. 2/2024

**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE DI APPELLO**

Nella seduta del giorno 18 aprile 2024 si è riunita - presso la sede federale UITA sita in Roma in Viale Tiziano n. 70 - la Corte Federale d'Appello

composta da:

Avv. Bernardo DE STASIO,

PRESIDENTE

Avv. Gianfilippo SAGLIENI

Componente

Avv. Ersilia TROTTA

Componente relatore ed estensore

e ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo proposto dall'Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Gen. Brig. CC. Dr. Antonino Troia con l'Avv. Marco Guerriero in data 23 febbraio 2024 avverso la decisione del Tribunale Federale dell'8 febbraio 2024 (pubblicata in data 13.02.2024), emessa nell'ambito del giudizio iscritto al N. R.G.T.F. 1/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dal sig. Mauro Angelo, quale presidente del Tiro a Segno nazionale, Sezione di Agrigento e, per l'effetto, annullato il punto 4 di quanto deliberato dall'assemblea regionale UITA Sicilia tra le “varie ed eventuali”.

FATTO

-Con regolare convocazione inviata con protocollo nr. S/354/L-2 del 12.11.2023 dal Presidente C.R. UITA Sicilia dott. Bauso, veniva indetta per i giorni 6 gennaio 2024 alle ore 10:00, in prima convocazione, e 7 gennaio 2024 alle ore 10:00, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria Regionale UITA Sicilia in sessione ordinaria per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1)Comunicazioni del Presidente; 2)Presentazione della relazione Tecnico-Morale-Finanziaria 2023 del C.R. Sicilia ed approvazione della stessa, con visione del bilancio consuntivo 2023; 3)Designazione Sedi di Gara e programmazione dell'attività tecnico-sportiva per l'anno 2024; 4)Trofeo Sicilia 2024; 5)Varie ed Eventuali.

-In data 7.01.2024 alle ore 10:39, presso i locali del Tiro a Segno Nazionale di Palermo, si riuniva in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria Regionale UITA della Sicilia la quale, ritualmente costituita, così deliberava, in ordine al punto 5) dell'Ordine del giorno:

Il Presidente dell'assemblea Dott. Antonino Troia chiede se qualcuno desidera la parola per trattare il punto delle "Varie ed Eventuali". Nessuno chiede la parola ed egli, quale Presidente della Sezione di Palermo, rappresentando l'occasione importante di avere tutti i Presidenti di Sezione presenti, desidera esporre



all'assemblea alcuni punti che, a suo parere, andrebbero collegialmente trattati e sottoposti all'assemblea per deliberarne i contenuti.

In ordine di trattazione:

- 1) essendo emerse durante lo svolgimento dell'assemblea le responsabilità delle sezioni, statuite ai sensi degli artt. 3 — comma 6, 4 - comma 3 e art. 27 comma 2 — lettera b dello Statuto delle Sezioni TSN (in riferimento ai gravi fatti delittuosi recentemente accaduti c/o la Sezione TSN di Roma), propone di richiedere alla UITTS — per tramite il Comitato Regionale — di interloquire a livello centrale con il Ministero dell'Interno per sensibilizzare le Prefetture e le Questure a fornire le informazioni richieste dai Presidenti di Sezione, autorizzandoli anche ad avviare a livello locale i dovuti accertamenti previsti dallo Statuto al fine di dare attuazione alla possibilità di conoscere eventuali elementi ostativi all'ammissione alla sezione per i soggetti che potrebbero non detenere i requisiti previsti dalla legge e che avrebbero omesso di dichiarare nel preposto relativo all'iscrizione/rinnovo. L'assemblea, preso atto e condivisa la proposta avanzata, all'unanimità approva.
- 2) in relazione all'esigenza di potere svolgere periodicamente a livello regionale delle riunioni tecniche degli istruttori istituzionali in attività presso le rispettive sezioni di appartenenza, per esaminare tutte le problematiche relative all'addestramento del Soci obbligati, viene sottoposta all'assemblea la proposta da avanzare alla UITTS — per tramite il Comitato Regionale — di istituire un calendario di riunioni con cadenza semestrale all'esito del quale il Comitato Regionale dovrà trasmetterne i prodotti verbali all'interno dei quali verrebbero indicati gli argomenti trattati e le eventuali soluzioni condivise. L'assemblea, condividendone lo spirito ed i contenuti: approva all'unanimità.
- 3) essendo emersa l'esigenza di un aggiornamento di alcune parti dello Statuto, del Manifesto e del Modulo di iscrizione/rinnovo alle sezioni TSN, propone all'assemblea di dare mandato al Comitato Regionale di trasmettere alla UITTS, con richiesta di approvazione, le proposte di modifica inviate direttamente dalla sezione TSN di Palermo a seguito delle problematiche inerenti alcuni casi sottoposti anche alle valutazioni degli organi di giustizia e per i quali gli stessi hanno dato una interpretazione alle norme statutarie e regolamentari non corrispondente a quanto stabilito dall'art 58 comma 4 dello statuto delle sezioni, non richiedendo e disattendendo il parere fornito dal Segretario Generale UITTS. L'assemblea all'unanimità approva.
- 4) in relazione all'aggravio economico conseguente all'invio di Formatori per lo svolgimento dei corsi per istruttori istituzionali provenienti d'oltre stretto, non avendo in Sicilia tali figure in attività in quanto non disponibili, propone all'assemblea di dare mandato al Comitato Regionale di reiterare le proposte di assegnazione della qualifica di Formatore Istituzionale al Presidente della Sezione di Palermo (tra l'altro già avanzate dal Presidente del C.R.), qualificato Master Istituzionale UITTS ed in possesso della qualifica di Istruttore di Tiro Operativo dell'Arma dei Carabinieri (con programma addestrativo di circa 2 mesi) nonché di diversificata esperienza al Comando di unità addestrative ed Operative dell'Arma dei Carabinieri in Italia ed all'estero e che è stato in passato già autorizzato dalla UITTS a tenere ben tre corsi per Istruttori Istituzionali.



L'assemblea, preso atto di quanto proposto dal Presidente della Sezione di Palermo anche riguardo alle disposizioni normative inerenti i principi costituzionali di economicità ed efficacia nella gestione delle risorse pubbliche ed invitata ad esprimere la votazione, per alzata di mano approva a maggioranza con 17 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.

-Avverso il deliberato adottato dall'Assemblea regionale Sicilia relativamente al punto 5) dell'ordine del giorno, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 33 comma 7 del regolamento di giustizia U.I.T.S. - il sig. Mauro Angelo, nella qualità di Legale Rappresentante del Tiro a Segno Nazionale di Agrigento, il quale eccepiva la illegittimità della delibera assunta in data 7.01.2024 relativamente ai provvedimenti adottati fra le previsioni "varie ed eventuali" dell'o.d.g., in quanto contraria a norme statutarie e regolamentari U.I.T.S. nonché ad ogni altra previsione legale applicabile in materia e, pertanto ne richiedeva l'annullamento.

-Col medesimo ricorso il sig. Mauro Angelo, nella dichiarata qualità, avanzava richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata relativamente alle sole determinazioni assunte tra le "varie ed eventuali".

-Con provvedimento reso in data 22 gennaio 2024, il Presidente del Tribunale Federale UITTS dott. Severini, acquisito il parere del Presidente Federale Avv. Vespasiano (prot. N. 891 del 19.01.2024), sospendeva l'esecuzione della delibera del 7.01.2024 limitatamente alla parte impugnata e, sussistendo i "giusti motivi" di abbreviazione del termine di fissazione dell'udienza, disponeva la trattazione collegiale del ricorso per l'udienza dell'8.02.2024.

-Si costituiva in giudizio la resistente Sezione T.S.N. di Palermo eccependo l'inammissibilità del ricorso sia per carenza di interesse, trattandosi di deliberato con natura di dichiarazione programmatica e di principio, sia per contraddittorietà del comportamento del ricorrente sig. Mauro che aveva votato favorevolmente ai primi punti posti all'ordine del giorno e si era limitato a dissentire sulla quarta mozione proposta nell'ambito del quinto punto dell'o.d.g. senza contestarne la trattazione. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per carenza di difesa tecnica, difetto di giurisdizione del Tribunale Federale e comunque totale infondatezza nel merito.

-All'udienza dell'8 febbraio 2024 il Procuratore Federale chiedeva la conferma del provvedimento cautelare contestando la costituzione del TSN di Palermo.

-Con decisione pronunciata in data 8 febbraio 2024 (RGTF 1/2024) il Tribunale Federale UITTS accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal sig. Mauro Angelo, quale Presidente del Tiro a segno nazionale - Sezione di Agrigento e, per l'effetto, annullava il deliberato assunto dall'Assemblea regionale UITTS Sicilia limitatamente alla quarta mozione proposta nell'ambito delle "varie ed eventuali".

-Avverso la suddetta decisione pubblicata in data 13.02.2024, l'Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Gen. Brig. CC. Dr. Antonino Troia col patrocinio dell'Avv. Marco Guerriero proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello UITTS in data 23 febbraio



2024 (prot. UITA n. 2089 del 26.02.2024), chiedendone l'accoglimento con conseguenziale riforma integrale dell'impugnata decisione e declaratoria di legittimità della delibera assembleare impugnata.

A sostegno del reclamo proposto il Dr. Antonino Troia contestava, in via preliminare, la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal sig. Mauro Angelo per violazione e falsa applicazione dell'art. 34, lett. a) ultimo capoverso, dell'art. 35, comma 9 e dell'art. 40 del nuovo Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 125 c.p.c. stante la carenza di difesa tecnica e la irregolare e tardiva costituzione del difensore. Impugnava, altresì, il mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito ex artt. 33 dello Statuto Federale UITA e 33 del nuovo Regolamento di giustizia, dovendosi ritenere devoluta al Giudice ordinario la competenza a decidere in merito alla impugnazione della delibera assembleare de quo.

Impugnava, infine, il mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ed insussistenza, in capo al ricorrente, di pregiudizio diretto ed immediato connesso al deliberato assembleare impugnato nonché contraddittorietà del contegno del ricorrente.

-Con provvedimento del 1° marzo 2024 il Presidente della Corte Federale d'Appello, vista la Delibera di Consiglio Direttivo UITA n. 48 del 26 luglio 2022 e l'art. 35 del Regolamento di Giustizia UITA, nominava Componente relatore l'Avv. Ersilia Trotta e componente l'Avv. Gianfilippo Saglieni fissando l'udienza per l'esame del reclamo per il giorno 26 marzo 2024 ore 16:00 da svolgersi tramite riunione "on line" con collegamento da remoto oppure in presenza presso la sala riunioni della UITA in Roma al Viale Tiziano n. 70 – secondo piano, assegnando al ricorrente ed alle parti interessate termine per il deposito di eventuali memorie entro 5 giorni antecedenti alla data di udienza.

-Si costituiva il Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Agrigento in persona del suo Presidente e legale rappr.te pro tempore Angelo Mauro con l'Avv. Salvatore Amato il quale, con memoria depositata il 19 marzo 2024, chiedeva il rigetto del reclamo per totale infondatezza dello stesso con conferma della decisione impugnata.

-All'udienza del 26 marzo 2024 il Collegio dava atto della presenza, in collegamento da remoto, dell'Avv. Marco Guerriero e del reclamante Dr Antonino Troia, dell'Avv. Salvatore Amato e del resistente sig. Angelo Mauro nonché del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi. Venivano ammessi a parlare tutti i presenti.

Nello specifico l'Avv. Guerriero, nel riportarsi a tutti i propri motivi di gravame avanzava istanza istruttoria volta alla verificare, da parte del Collegio, dello *status* in seno alla Sezione di Milazzo del formatore Giovanni Squillace e del Sig. Palillo Francesco della Sezione di Messina, ritenuti non più presenti nell'Albo formatori.

L'Avv. Amato nel riportarsi alle proprie deduzioni di merito si opponeva alla richiesta istruttoria formulata dall'Avv. Guerriero e chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della sentenza impugnata.

Il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi chiedeva confermarsi la decisione del Tribunale Federale evidenziando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal reclamante sia in ordine al difetto di giurisdizione, ex art. 34, comma 1, lett. d) del regolamento di giustizia UITA, sia relativamente alla difesa tecnica la cui assenza rappresenta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento di giustizia, una facoltà.



Anche le parti, a seguito di espressa richiesta, venivano ammesse ad intervenire personalmente. Sulle richieste delle parti il Collegio si riservava.

-All'esito della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, il Collegio in Camera di Consiglio, con ordinanza resa in pari data, rigettava la richiesta istruttoria formulata da parte reclamante fissando l'udienza di discussione della causa per il 18 aprile 2024 ore 16.00, sempre in modalità mista, ed assegnando termine alle parti sino all'11 aprile 2024 per la trasmissione di eventuali note conclusionali.

-Entro la data assegnata, provvedevano a depositare note conclusionali sia la difesa del reclamante Avv. Marco Guerriero, il quale reiterava le proprie conclusioni insistendo per la riforma integrale della decisione impugnata, che l'Avv. Salvatore Amato che insisteva nelle proprie difese con rigetto del reclamo proposto.

-All'udienza del 18 aprile 2024 risultavano presenti in collegamento da remoto, l'Avv. Marco Guerriero per il reclamante, l'Avv. Salvatore Amato ed il resistente sig. Angelo Mauro nonché il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, i quali precisavano le conclusioni e chiedevano la definizione del procedimento.

-La Corte Federale d'Appello, preso atto, tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI

-Col primo motivo di gravame viene eccepita la violazione dell'obbligo di assistenza tecnica del difensore innanzi al Giudice Federale e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dal sig. Angelo Mauro.

Tale eccezione è infondata e merita di essere rigettata.

Contrariamente a quanto eccepito da parte reclamante, il richiamo operano alle norme contenute all'art. 34, lett. a), ultimo capoverso, del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva UITA appare inconferente atteso che la suddetta disposizione si applica agli illeciti disciplinari inerenti la violazione di norme comportamentali di lieve entità (ex art. 3 e 5 del Regolamento). Nel caso di specie deve, all'opposto, ritenersi applicabile l'art. 40 del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA rubricato "Disposizioni comuni", il quale prevede testualmente "In tutte le fasi del procedimento, sia istruttorio che dibattimentale, il soggetto [...] può farsi assistere o difendere da non più di due difensori forniti di apposito mandato redatto in carta semplice e privo di formalità". Appare chiaro che, laddove la difesa tecnica fosse stata ritenuta condizione di ammissibilità del ricorso innanzi alla Giustizia sportiva, la suddetta norma avrebbe espressamente previsto l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore e sanzionato la violazione con la previsione della inammissibilità del ricorso. La norma, invece, dispone, con formulazione chiara e non contraddittoria, la facoltà e non l'obbligo concesso al ricorrente di avvalersi della difesa tecnica innanzi alla giustizia sportiva.

Ne consegue che il primo motivo di reclamo va rigettato.

-Gli ulteriori motivi di gravame concernenti l'eccepito difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, carenza di interesse ad impugnare da parte del sig. Angelo Mauro e inammissibilità e/o infondatezza della domanda, vengono trattati congiuntamente dalla Corte in quanto ritenuti strettamente correlati.

Tali motivi non possono trovare accoglimento.



A giudizio della Corte, infatti, l'art. 33, comma 7 del Regolamento di Giustizia UITA devolve al Tribunale Federale la competenza a decidere in ordine all'annullamento delle deliberazioni assembleari "contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della UITA".

Ebbene, la deliberazione impugnata è stata adottata, a maggioranza dei presenti, nell'ambito della voce "varie ed eventuali" del punto 5) dell'o.d.g. ed ha statuito "di dare mandato al Comitato Regionale di proporre l'assegnazione della qualifica di Formatore Istituzionale, al Presidente della Sezione di Palermo". Tale deliberazione, per il contenuto adottato, è illegittima in quanto assunta in palese violazione di legge.

Secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del c.c., l'avviso di convocazione deve contenere la specifica indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno imponendo di elencare dettagliatamente le materie da trattare per assicurare la consapevole ed informata partecipazione degli associati all'assemblea.

Granitico e consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che *"ai fini della validità delle decisioni adottate dall'assemblea, è necessario che l'avviso di convocazione indichi "specificatamente", sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, in modo da far comprendere i termini essenziali di essi, e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione o le eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti"* (cfr., ex multis, Cass. SS.UU., 07.03.2005 n. 4806; Cass. 9.01.2006 n. 63; Cass. civ., Sez. II, Sent., 22.07.2004, n. 13763; Cass. 27.03.2000 n. 3634 Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2010 n. 21449). Ne discende che, nell'ambito della voce "varie ed eventuali" non si possano adottare decisioni ma esclusivamente prospettare problemi da affrontare, ovvero dare informazioni, comunicazioni e suggerimenti per future assemblee.

Unica deroga al principio suddetto opera laddove ricorra la duplice condizione che tutti gli aventi diritto abbiano presenziato all'assemblea e che gli stessi abbiano acconsentito a trattare il tema non elencato all'ordine del giorno sanandone, così, l'insufficiente formulazione.

Nel caso di specie non ricorre neppure tale ipotesi stante la documentata assenza alla riunione assembleare di molteplici iscritti, come da "foglio presenze" allegato al verbale assembleare prodotto. Cade in errore, pertanto, il reclamante, laddove riconduce la legittimità della delibera impugnata alla "presenza della totalità dei Presidenti Sezionali della Sicilia" (pag. 11 del reclamo), circostanza sconfessata dal foglio presenze allegato al verbale assembleare. Tale dato documentale rende illegittimo il deliberato assembleare relativo alla quarta mozione approvata a maggioranza nell'ambito del punto 5) dell'o.d.g. in quanto implicante statuizioni non solo programmatiche ma dispositive, implicanti il conferimento di mandato al Comitato regionale per l'attribuzione della qualifica di formatore istituzionale al Presidente della Sezione di Palermo, argomento non espressamente specificato nell'avviso di convocazione. L'importanza del deliberato assunto, d'altronde, emerge dalle stesse dichiarazioni espresse dal dr. Troia nel corso della riunione il quale evidenziava testualmente la necessità di "esporre all'assemblea alcuni punti che, a suo parere, andrebbero collegialmente trattati e sottoposti all'assemblea per deliberarne i contenuti".



Ne discende, *de plano*, la declaratoria di annullamento della deliberazione assembleare relativa alla mozione 4 approvata nell'ambito delle voci "varie ed eventuali" dell'o.d.g.

Occorre, infine, precisare che la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari adottate in violazione della legge spetta ai dissenzienti, agli astenuti ed agli assenti i quali sono portatori di un "interesse ad agire sotteso all'accertamento dei vizi formali di cui si assumono affette le deliberazioni, a prescindere da qualsiasi altro specifico interesse" (Cass., 19.08.2000 n. 17294; Cass. 20.07.2020 n. 15434; Cass. 10.02.2010 n. 2999; Cass. 25.08.2005 n. 17276; Cass. 23.03.2001 n. 4270).

Nel caso di specie, quindi, vertendosi in tema di delibera assembleare adottata in violazione di legge, la sussistenza dell'interesse ad impugnare è in *re ipsa* "non necessitando della verifica circa la concreta incidenza sulla situazione personale" (Cass., 10.05.2013 n. 11214), dovendosi ritenere potenzialmente pregiudizievole la delibera assunta in violazione della legge.

Dalla documentazione in atti va, quindi, riconosciuta al sig. Angelo Mauro la legittimazione all'azione proposta, avendo lo stesso espresso voto contrario e quindi dissenziente, rispetto all'approvazione della mozione 4 sottoposta al voto dell'Assemblea Regionale UITTS del 7 gennaio 2024.

-Assorbiti gli altri motivi di gravame.

-La Corte d'Appello Federale rigetta la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte resistente.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dal dr. Antonino Troia, nella qualità di Presidente e legale rapp.te p.t. dell'Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo e conferma la decisione impugnata;
Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS.

Roma, 18 aprile 2024

Il Presidente

Avv. Bernardo DE STASIO

Componente effettivo

Avv. Gianfilippo SAGLIENI

Componente relatore estensore

Avv. Ersilia TROTTA